



FAST INFORMA

www.fastmobilita.it



Roma, 12 febbraio 2018



Spett.le Società Elior
Divisione Itinere
Via Giambattista Vico, 9
00196 Roma

e.p.c Trenitalia Spa
Piazza della Croce Rossa 1
00161 Roma

Ministero del Lavoro
Divisione VI

Prot. n. 50/2018/SU/AF_af/ar

Oggetto: Applicazione art. 77 punto 2.1 Ccnl della Mobilità del 16 dicembre 2016

Le scriventi Segreterie Nazionali, hanno sottoscritto il giorno 14 ottobre 2014 un accordo aziendale di 2° livello con la società Elior che è di recente scaduto e non è stato rinnovato. Nelle more dell'accordo era prevista all'art. 9 comma 1 la regolazione dell'assenza della residenza così come prevista dal Ccnl della Mobilità/AF del 20 luglio 2012.

Con il rinnovo del contratto della mobilità/AF del 16 dicembre 2016 l'obbligo di contrattare a livello aziendale tale indennità è venuta meno in quanto misure e trattamenti sono stabilite nel contratto stesso senza rimandi ad accordi aziendali.

In virtù di quanto scritto sul contratto siamo a chiedervi l'immediata applicazione delle nuove indennità a far data del 1 novembre 2017.

In mancanza di un positivo riscontro la presente vale come attivazione delle procedure previste dalla legge 146/ 90 e s.m.i.

Distinti saluti.

FILT-CGIL M. De Rose	ULTRASPORTI N. Settino	Salpas Orsa C. Fiorenza	FAST Mobilità A. D'Ambrosio

